

Considerazioni introduttive alla III sessione del XVI Congresso delle Corti costituzionali europee

Vienna, 13 maggio 2014

di Gaetano Silvestri

La tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'Unione europea è stata collegata, sin dal Trattato di Maastricht, alle “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri della Comunità (ora Unione) europea. Il riferimento compare nella Carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000 e si ritrova oggi nell'art. 6 del Trattato di Lisbona, che dispone l'adesione della Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'influenza reciproca tra le Corti costituzionali nazionali non si limita ai canali di affluenza e di confluenza delle suddette tradizioni costituzionali comuni nei Trattati europei e nella giurisprudenza della Corte di giustizia – anche nei suoi rapporti con la Corte EDU – ma tende ormai a trovare vie di comunicazione dirette ed orizzontali.

Si tratta di un processo di “fertilizzazione” reciproca, che ancora non trova adeguato sviluppo nelle giurisprudenze delle Corti/Tribunali costituzionali degli Stati europei, ma di cui si possono cogliere già oggi i primi interessanti segnali nelle citazioni di pronunce di altre giurisdizioni costituzionali contenute in sentenze di ciascun organo di giustizia costituzionale.

Mi limito a ricordare alcune pronunce degli ultimi anni del Tribunale costituzionale federale tedesco, del Tribunale costituzionale spagnolo e della Corte costituzionale italiana.

Le sentenze del Tribunale costituzionale federale tedesco del 13 marzo 2007, dell'11 marzo 2008, del 12 settembre 2012, contengono citazioni di pronunce del Conseil constitutionnel francese, mentre la sentenza del 30 giugno 2009 (cosiddetta *Lissabon Urteil*) contiene una citazione della Corte costituzionale ceca. Lo stesso *Bundesverfassungsgericht* tedesco fa riferimento, nella sentenza del 14 gennaio 2014 (sull'*Outright Monetary Transactions* – OMT), a sentenze degli organi di giustizia costituzionale di Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Svezia, Spagna, Repubblica ceca. In qualche caso – sentenze del 27 luglio 2007 e 6 luglio 2010 – il Tribunale costituzionale tedesco ha fatto riferimento a organi giurisdizionali diversi da quelli costituzionali: in particolare la prima pronuncia cita decisioni della *High Court of Justice – Queen's Bench Division (Administrative Court)* inglese, del *Conseil d'État* francese, del *Consiglio di Stato* italiano, del *Rechtbank's Gravenhage* olandese.

In alcune pronunce di organi di giustizia costituzionale europei, si trovano anche riferimenti a decisioni di Corti costituzionali extraeuropee: v. Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 6 novembre 2012 (con riferimenti alla *US Supreme Court*); sentenza 5 dicembre 2013, con riferimenti ancora alla Corte suprema USA ed alla Corte suprema del Canada. In una opinione dissenziente, allegata alla sentenza del 31 gennaio 2013 del Tribunale costituzionale spagnolo, troviamo un riferimento ad una pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco.

La Corte costituzionale italiana ha fatto esplicito riferimento ad una pronuncia del Tribunale costituzionale tedesco nella sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014.

Come si può vedere, i rimandi reciproci tendono ad intensificarsi negli ultimi anni e riguardano questioni cruciali, come la tutela dei diritti fondamentali e i limiti alla compressione della sovranità degli Stati derivante dal diritto dell'UE, specie in rapporto al ruolo dei

parlamenti, espressioni della sovranità dei popoli dei singoli Stati membri.

È difficile prevedere gli ulteriori sviluppi, ma è facile invece prevedere che il processo di comunicazione “orizzontale” presenta grandi potenzialità, che le singoli Corti dovrebbero sfruttare più intensamente nel prossimo futuro.